

VERBALE DI INCONTRO

Si è svolto in data 10 maggio 2012 un incontro tra le Segreterie Nazionali e l'ANSF, concernente lo stato di attuazione dei processi di organizzazione dell'Agenzia.

Il Direttore ha riepilogato il quadro generale delle modalità relative all'inquadramento, oramai definite, illustrando altresì i principali contenuti delle recenti Delibere emanate dall'Agenzia, relative al procedimento di trasferimento ed inquadramento del personale:

1. Delibera n. 4/2012 del 24/04/2012, inerente il termine di conclusione del Procedimento di inquadramento,
2. Delibera n. 5/2012 del 27/04/2012, relativa alla nomina della Commissione di cui agli artt. 2 e 3 della Delibera n. 1/2012,
3. Delibera n. 6/2012 del 27/04/2012, relativa alla domanda, al Procedimento di inquadramento ed ai criteri per l'equiparazione all'area dei professionisti dell'ENAC.

Il Direttore ha altresì rappresentato:

a) la recente approvazione con DM n. 28 del 23 aprile 2012 del MIT, con le amministrazioni concertanti MEF e DFP, della Delibera n.1/2012 di equiparazione del personale;

b) l'esito positivo dell'esame della Delibera n.2/2012 del 30 gennaio 2012 da parte del Collegio dei revisori dei conti, inerente la determinazione dell'*assegno ad personam*, che ne ha rilevato la sostenibilità finanziaria.

c) l'avvenuta consegna al DFP ed al MEF (RGS/IGOP) – in data 24 aprile u.s. – della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa alla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa, certificata dal Collegio dei revisori dei conti con allegate le preintese del 16 aprile 2012 per l'utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa.

L'Agenzia rende nota la sottoscrizione da parte dell'ANSF e del MIT del Verbale n.4 che - in considerazione della pubblicazione del D.P.R. n. 224/2011, recante disciplina del reclutamento del personale da parte dell'Agenzia - definisce la situazione al 19 gennaio 2012 delle risorse umane di provenienza dal gruppo FS S.p.A., utilizzate dalla stessa Agenzia, individuate in ottemperanza a quanto disposto all'art. 4, comma 8, lett. b) del D.Lgs n. 162/2007. Nello stesso verbale è stata convenuta infine l'intesa, in accordo a quanto già rappresentato con nota RFI del 21/12/2011, secondo cui il personale del Gruppo FS, dirigente e non, che sceglierà di essere inquadrato nel ruolo ANSF, è esonerato dal rispetto dei termini di preavviso previsti contrattualmente (art. 48 del CCNL e art. 22 del Contratto Aziendale ed Accordo di Confluenza per il personale dipendente, e art. 23 del CCNL per i dirigenti). Detto Verbale è stato inviato per la condivisione e sottoscrizione al Gruppo FS.

In merito alle questioni ancora aperte emerse nel corso dei precedenti incontri, su specifiche richieste formulate dalle OO.SS., l'ANSF precisa:

a) Novità sopraggiunte in merito all'interpretazione della dizione "trasferimento" del personale contenuta nel DPR 224/2011

- L'Agenzia informa che non ha ancora ricevuto risposta al quesito posto in merito alla Funzione Pubblica, nonostante i ripetuti solleciti.

b) Sviluppi circa l'adesione ai fondi previdenziali integrativi

- L'Agenzia e le OOSS presenti fonti istitutive del Fondo Eurofer (rappresentative dei lavoratori del Gruppo FS) hanno ribadito la volontà di addivenire ad un accordo volto a consentire al personale di provenienza del Gruppo FS, che passerà nel ruolo ANSF eventualmente iscritto al Fondo Eurofer, l'esercizio della facoltà di mantenere l'iscrizione al suddetto Fondo, secondo quanto stabilito all'art. 17, comma 4, del DPR n.224/2011.
- L'ANSF e tutte le rappresentanze sindacali presenti, comprese quelle firmatarie del contratto ENAC, hanno manifestato l'interesse ad estendere anche al personale di provenienza del MIT, nonché a i futuri dipendenti, l'adesione a tale Fondo di previdenza complementare. L'Agenzia precisa che sta facendo degli approfondimenti, per accertare la possibilità nel pieno rispetto del quadro normativo generale, di estendere le adesioni a tale Fondo anche al personale di provenienza MIT ed ai futuri dipendenti dell'ANSF, stante la specificità del fondo Eurofer.
- Come da indicazioni ricevute dallo stesso Fondo sarà necessaria, nel caso della estensione sopra citata, la sottoscrizione di un apposito accordo sindacale con le OOSS individuate nelle rappresentanze della fonte istitutiva e in quelle firmatarie del contratto ENAC. Una bozza per la discussione del suddetto accordo sarà proposta dall'Agenzia prima del prossimo incontro; l'accordo dovrà poi essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci del Fondo Eurofer per la necessaria prevista approvazione. L'ANSF ribadisce, che in questa fase iniziale ed in accordo a quanto previsto dal DPR n.224/2011, potrà garantire le medesime prestazioni già riconosciute dal Gruppo FS. Su richiesta delle OO.SS., l'ANSF manifesta la propria disponibilità, ove possibile e nei limiti delle risorse finanziarie, ad incrementare la quota di contribuzione a carico della stessa Agenzia.

c) Iter procedurale di reclutamento del personale a partire dalla data di termine per la presentazione delle domande

- L'Agenzia informa che il perfezionamento delle procedure di reclutamento del personale sarà concluso entro la prima metà di settembre del corrente anno;
- Su specifica richiesta delle OO.SS., l'Agenzia precisa che la domanda di inquadramento presentata dai richiedenti non è vincolante né per il

richiedente né per l'ANSF. Il rapporto definitivo e vincolante con l'ANSF sarà definito solo con la stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

Sempre su richiesta delle OO.SS., l'ANSF ha manifestato il proprio interesse a prevedere, nei limiti delle risorse finanziarie e dei fondi disponibili, all'atto della contrattazione integrativa da avviare subito dopo il reclutamento del personale, specifiche indennità per le attività ispettive e di controllo, attività molto importanti per l'Agenzia e certamente da incrementare anche con il coinvolgimento di personale amministrativo.

Le OO.SS. hanno, inoltre, richiesto informazioni circa eventuali sviluppi inerenti la ricongiunzione del personale proveniente dal Gruppo FS non iscritto al Fondo Speciale FS.

In merito a questo aspetto l'Agenzia fa presente che sta seguendo l'evoluzione del quadro normativo in materia ed è in costante contatto con le competenti strutture dell'INPS. La soluzione alla questione citata è purtroppo condizionata dagli sviluppi generali e non ancora definiti del citato quadro normativo, connessi alla recente riforma pensionistica.

Le OO.SS., in riferimento a quanto previsto nella Delibera n.6 del 27 aprile 2012, dove fra l'altro si fissano i criteri necessari per l'inquadramento legate all'area professionisti, lamentano un difforme trattamento fra il personale tecnico dell'area professionale e gli altri profili della stessa area. Fanno altresì presente che solo per i professionisti avviene il riconoscimento dell'anzianità pregressa, con conseguente disparità di trattamento per il personale tecnico amministrativo.

L'Agenzia precisa che i criteri per l'equiparazione dei professionisti sono stati definiti dalla Commissione costituita ai sensi degli artt. 2 e 3 della citata Delibera di equiparazione. La stessa Commissione, in ragione delle peculiarità delle esperienze e delle competenze tecniche specialistiche nel settore ferroviario, già acquisite nel corso dell'attività professionale svolta in FS, nonché la specificità dei compiti di natura tecnica-ferroviaria attribuiti all'Agenzia, ha previsto in questa fase di primo reclutamento, e per il solo personale tecnico di FS, un'esperienza più breve ai fini dell'equiparazione.

In ultimo sono state fatte delle osservazioni al modulo da utilizzare per la domanda di trasferimento ed inquadramento.

In particolare le rappresentanze osservano che nel form è richiesta esclusivamente la data di inquadramento nell'area quadri, mancando tale richiesta per gli inquadramenti negli altri profili. Chiedono, altresì, che venga tolto il punto relativo alla lettera o), vale a dire la dichiarazione di aver preso visione del Codice di Comportamento dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e l'impegno a rispettarne il contenuto. Le OO.SS. evidenziano la necessità di una maggiore trasparenza e coinvolgimento in questa fase cruciale in modo da non disperdere il lavoro prodotto in questo ultimo anno.

L'Agenzia precisa che in considerazione della recente approvazione con DM delle amministrazioni concertanti, avvenuta come comunicato, solo in data 23 aprile e notificata all'Agenzia solo in data 26 aprile, la stessa ANSF ha dovuto provvedere, con la

necessaria sollecitudine, a partecipare al personale le Delibere relative al procedimento di inquadramento del personale con il relativo form di domanda. Tale documentazione è stata anticipata, per ovvie ragioni di celerità, a tutto il personale. In ogni caso, il form di domanda allegato alla Delibera n. 6/2012 è identico a quello inviato lo scorso 30 gennaio, subito dopo la pubblicazione del DPR n.224/2011, e pertanto già noto, integrato solo nei punti volti a recepire le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di equiparazione stabiliti dalla Commissione di cui agli artt. 2 e 3 della Delibera ANSF n.1/2011 del 23/01/2012. Fermo restando le competenze della Commissione incaricata di esaminare preliminarmente le domande, l'Agenzia ritiene il personale potrà eventualmente integrare la domanda con le informazioni relative al proprio inquadramento anche segnalando la decorrenza in altri livelli professionali/parametri, facendo però salva l'integrità di tutti i contenuti che il form prevede.

L'Agenzia precisa che il suddetto Codice di Comportamento è stato convenuto nel 2008 sentite le rappresentanze sindacali presenti allora ai tavoli, e che lo stesso si è reso necessario stante la peculiarità del rapporto di lavoro di dipendenti di un settore privato (Gruppo FS) utilizzati in Agenzia, ente pubblico, in forza di una Convenzione con il MIT e Gruppo FS stipulata il 21/05/2008.

ANSF

OO.SS.